



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 29/03/2021

OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMI 837 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **Marzo**, alle ore **21:00**, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in videoconferenza, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	DE COL ANNALISA	X	
2	PIPINO GIOVANNI	X		11	BUO CLAUDIA	X	
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	DORIA MATTEO	X	
4	PEROGLIO CRISTINA	X		13	CICONTE DOMENICO		X
5	VERDINI SERENA	X		14	SAVINO FEDERICO	X	
6	PERFETTO ALFONSO	X		15	PASTERIS ADRIANO	X	
7	TRONO ANNA	X		16	MAROCCO MARCO	X	
8	MARINO ANTONIO	X		17	CIPOLLA FABIO	X	
9	SCARANO DOMENICO	X					

Assistono alla seduta, collegati anch'essi in videoconferenza, gli Assessori SIRAGUSA TIZIANA, BARENGO DOMENICO, CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA

Assume la presidenza Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità individuati con proprio decreto del 23.03.2020 e s.m.i., essendo presenti n. **16** Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PIANI FINANZIARI

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21 dicembre 2020, con la quale, appurato che, molte associazioni rappresentative degli enti locali avevano chiesto un rinvio dell'entrata in vigore dei due nuovi canoni ovvero la loro introduzione facoltativa dal 2021, soprattutto per consentire un intervento legislativo per dirimere le molte criticità applicative e le difficoltà connesse anche all'attuale contesto emergenziale, che nella sostanza rendono assai problematica l'applicazione dei nuovi canoni, sono stati stabiliti i seguenti indirizzi applicativi in merito all'istituzione ed alla gestione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 commi 816-836 e 837-847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160:

- a) l'applicazione degli stessi decorrerà dal primo gennaio 2021 esclusivamente qualora gli stessi dovessero rimanere obbligatori, previa adozione, entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, di appositi regolamenti disciplinanti gli stessi e conseguente fissazione delle rispettive tariffe;
- b) qualora venissero accolte le richieste di differimento della loro entrata in vigore, ovvero qualora la loro introduzione dovesse risultare facoltativa, per l'anno 2021 continueranno a trovare applicazione le entrate tributarie e patrimoniali (TOSAP, Imposta sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni, TARI giornaliera e Proventi mercatali) già applicate fino al 2020;
- c) in continuità con le modalità di gestione della TOSAP, dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni e dei proventi mercatali, anche la gestione della riscossione volontaria e coattiva e di accertamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio saranno affidati in concessione a soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., dando contestualmente atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 846 della Legge n. 160/2019, per l'anno 2021, nelle more dell'approvazione dei regolamenti disciplinanti i due nuovi canoni e della successiva indicazione di apposita procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo Concessionario al quale affidarne la gestione, la stessa possa essere affidata al soggetto al quale alla data del 31 dicembre 2020 risulta concesso il servizio di gestione della TOSAP, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti pubbliche affissioni, a condizioni da stabilirsi d'accordo tra le parti, tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante, il quale, qualora venisse prorogata o resa facoltativa l'applicazione dei canoni, potrà continuare a

svolgere le attività di gestione delle attuali entrate, sulla scorta del contratto in essere, debitamente adeguato alle intervenute modifiche normative, anche di carattere emergenziale, demandando alla Giunta Comunale ed agli Uffici, per quanto di rispettiva competenza, l'applicazione dei predetti indirizzi, tenendo conto dello scenario che verrà a delinearsi a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Appurato che le numerose richieste di differire o rendere facoltativa l'introduzione dei suddetti canoni patrimoniali, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento né nella legge di Bilancio 2021, né nel Decreto legge "mille proroghe";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 2 marzo 2021 avente ad oggetto *"Determinazioni in merito al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed al Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 commi 816-836 e 837-847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160"*, con la quale si dava conseguentemente atto che:

- entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, si provvederà ad istituire e disciplinare i due nuovi canoni patrimoniali attraverso l'adozione di appositi regolamenti che ne disciplinano l'applicazione e, contestualmente, ne stabiliscono altresì le tariffe, attraverso la previsione di appositi coefficienti moltiplicatori che, a seconda della durata, della tipologia, della finalità e della zona del territorio, vanno ad articolare le tariffe standard previste dall'art. 1 commi 826, 827, 841 e 842 della Legge n. 160/2019, in modo tale da assicurare un gettito dei due canoni pari a quello conseguito dai tributi soppressi, come previsto dal comma 817 della medesima disposizione normativa (fermo restando il limite massimo del 25% di incremento delle tariffe standard imposto per le tariffe del canone "mercatale" dal comma 843), provvedendo ad iscrivere nello schema bilancio di previsione 2021-2023 le conseguenti previsioni di entrata;
- la suddetta previsione di entrata del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, non tiene conto della quota parte del canone derivante dalla soppressione dell'ex TARI giornaliera in capo alle predette occupazioni sino al 2020, in quanto lo stesso è per il momento inglobato nel gettito della TARI, a seguito della momentanea conferma implicita delle sue tariffe, ai sensi dell'art. dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006;
- entro il termine per approvare il bilancio di previsione, ovvero il diverso termine che dovesse essere stabilito dal legislatore, si provvederà con opportuni emendamenti allo schema di bilancio approvato dalla Giunta, ovvero successive variazioni al Bilancio approvato dal Consiglio Comunale, ad integrare negli atti del bilancio il regolamento e le tariffe della TARI ed alla contestuale variazione delle previsioni del Canone "mercatale", dando comunque atto che una quota parte della nuova entrata sarà utilizzata per finanziare parte dei costi del servizio rifiuti, fino a concorrenza dell'importo effettivamente riscosso in conto competenza ed in conto residui nell'anno 2019 (anno al quale occorre far riferimento per costruire il PEF 2021) a titolo di TARI giornaliera (stesso criterio di determinazione delle altre entrate che, in base a quanto già previsto da ARERA, possono essere portate in detrazione dal Pef del servizio rifiuti), pari a 133.057,76 €;

Vista la disposizione contenuta nel comma 838 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, ai sensi del cui disposto *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147"*;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo della TOSAP - disciplinata dal d.lgs 507/93 e dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 7 luglio 1994, modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 127/1994, n. 87/1995, n. 12/1997, n. 10/1999, n. 38/2005, n. 8/2007 e n. 22/2018 – e dalla Tassa Rifiuti Giornaliera,

disciplinata dall'art. 26 del Regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che si compone di 22 articoli e due allegati che sviluppano i seguenti punti principali:

- oggetto del Regolamento e disposizioni generali;
- articolazione territoriale;
- definizione di specifiche tipologie di occupazioni e tariffe nel rispetto dei limiti di legge che fissa una tariffa ordinaria non maggiorabile oltre al limite del 25%;
- in merito alla procedura amministrativa rinvia alle regole approvate nei diversi regolamenti comunali relativi al commercio su area pubblica;
- definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e del sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019, dei rimborsi, del contenzioso, della modalità di gestione e disposizioni finali e transitorie;
- ALLEGATO A): classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
- ALLEGATO B): coefficienti moltiplicatori e tariffe del canone, individuati in modo tale da mantenere il più possibile invariate le stesse rispetto alla somma delle tariffe dei tributi sostituiti, sempre nel limite massimo di incremento previsto dalla legge;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*.
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, con il quale il suddetto termine è stato ulteriormente posticipato al 31 marzo 2021;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000, da parte dei responsabili dei servizi interessati;

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la Programmazione Economica e l'Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, nella seduta del 17 marzo 2021, come da verbali in atti;

Acquisito altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° *lett b)*, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012, come da verbale in atti n. 5 del 17.03.2021;

Tutto ciò premesso,

Propone al Consiglio Comunale

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845, composto di n. 22 articoli e 2 allegati, unito alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le tariffe del canone annuale e giornaliero indicate nell'allegato B) del Regolamento assicurano, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della Legge n. 160/2019, le previsioni di gettito della soppressa TOSAP per i mercati mentre, a causa del limite di incremento massimo previsto dalla legge, solamente una quota parte del gettito della TARI giornaliera;
- 4) di dare atto che la suddetta previsione di entrata del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, non tiene conto della quota parte del canone derivante dalla soppressione dell'ex TARI giornaliera in capo alle predette occupazioni sino al 2020, in quanto lo stesso è per il momento inglobato nel gettito della TARI, a seguito della momentanea conferma implicita delle sue tariffe, ai sensi dell'art. dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006;
- 5) di dare infine atto che, entro il termine per approvare il bilancio di previsione, ovvero il diverso termine che dovesse essere stabilito dal legislatore, si provvederà con opportuni emendamenti allo schema di bilancio approvato dalla Giunta, ovvero successive variazioni al Bilancio approvato dal Consiglio Comunale ad integrare negli atti del bilancio il regolamento e le tariffe della TARI ed alla contestuale variazione delle previsioni del Canone "mercatale", dando comunque atto che una quota parte della nuova entrata sarà utilizzata per finanziare parte dei costi del servizio rifiuti;
- 6) di stabilire che le disposizioni del *Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* decorrono dall'1/1/2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
- 7) di disporre che le disposizioni regolamentari delle entrate sostituite restano operative ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di consentirne l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023

Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Rispettate le procedure di voto previste dal decreto 23.03.2020 e s.m.i. e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità in esso individuati,

Con 11 voti favorevoli e 5 astenuti (Doria, Savino, Pasteris, Marocco e Cipolla)

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta;
- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione,

con 11 voti favorevoli e 5 astenuti (Doria, Savino, Pasteris, Marocco e Cipolla) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Giovanni Pipino
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Giuseppina De Biase
Firmato digitalmente